

COPIA

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 202 del 27-12-17

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. OCCHINO TIZIANA con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Vizzi Carmela e nelle persone dei Sigg.:

OCCHINO TIZIANA	SINDACO	P
SARTORI MICHELE	VICE SINDACO	P
DAL MOLIN ANNA	ASSESSORE	P
BORTOLAN ALBERTO	ASSESSORE	P
BALDAN GIORGIO	ASSESSORE ESTERNO	P

P=PRESENTE A=ASSENTE

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO

BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI ARSIERO E NEL "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'Ente Locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile applicato [allegato 4/4];
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30 settembre 2016 con riferimento all'esercizio 2015;
- ai sensi dall'articolo 233-bis del TUEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art.74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014, il bilancio consolidato deve essere redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del D.Lgs. 118/2011 e *s.m.i.*;
- dalla lettura combinata del T.U.E.L., del D.Lgs. n. 118 del 2011 e da quanto precisato dal Mef/Rgs a seguito dei chiarimenti resi sulla piattaforma Arconet, consegue che gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono rinviare la tenuta della contabilità economico-patrimoniale [art. 232 T.U.E.L.] e l'adozione del Bilancio Consolidato all'esercizio 2017 da redigere entro il 30 settembre 2018 [art. 233-bis T.U.E.L. e Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al Decreto];
- che, con propria deliberazione n. 51 del 17/11/2015, il Consiglio comunale di Arsiero si è avvalso della citata facoltà, rinviando al rendiconto dell'esercizio del 2017 l'adozione del bilancio consolidato;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 [allegato 4/4] "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*" che stabilisce che il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio e deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

CONSIDERATO che:

- la definizione del *gruppo amministrazione pubblica* fa riferimento a una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;
- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

DATO ATTO che ai sensi del punto 3 del citato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;

- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

RILEVATO che:

– ai sensi degli articoli 11 *ter*, *quater* e *quinquies* del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del D.lgs. del 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato [allegato 4/4 paragrafo 2] così come aggiornato dal D.M. 11 agosto 2017 “*Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.*”, costituiscono componenti del “*gruppo amministrazione pubblica*”:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile.
 - 2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 *ter*, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) *gli enti strumentali partecipati* di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11 *ter*, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al comma 1;

3) *le società*, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII [società di capitali], *o i gruppi di tali società* nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) *le società controllate* dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente [ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni] che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) *le società partecipate* dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

POSTO altresì che gli enti, le aziende e le società compresi nell'elenco *gruppo amministrazione pubblica* possono non essere inseriti nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato [c.d. *perimetro*] nei casi di:

- a) *irrelevanza*: quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano,

per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici – per l'ente locale totale dei proventi della gestione;

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 %. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) *impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento*. in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate [terremoti, alluvioni e altre calamità naturali]. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

RILEVATO che entrambi gli elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale e devono essere aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e che l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato deve essere trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste *“riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato”* per come indicato dal principio contabile applicato [allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., par. 3.2];

DATO ATTO che la versione definitiva dei due elenchi deve essere inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;

DATO ATTO che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Arsiero sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

TENUTO CONTO che il Comune di Arsiero si è avvalso della facoltà del rinvio della contabilità economica patrimoniale all'esercizio 2017 con delibera Consiglio comunale n. 51 del 17/11/20015;

DATO ATTO che i parametri utilizzati per definire la soglia di rilevanza sono relativi allo Stato Patrimoniale e Conto Economico 2016 (redatti secondo i criteri di cui al DPR 194/1996 consuntivo 2016) del Comune di Arsiero al 31.12.2016 approvati dal Consiglio comunale con delibera del 26/04/2017 n° 23, di seguito riportati, sono i seguenti:

Parametri	Comune di Arsiero	%	Soglia di irrilevanza
Totale Attivo	10.215.691,70	10	1.021.569,17
Patrimonio Netto	6.545.670,60	10	654.567,06
Totale Ricavi Caratteristici/Valore della Produzione VOCE A) C.E.	2.316.651,88	10	231.665,19

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile applicato [allegato 4/4], in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, sono così riportati:

ORGANISMI STRUMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CAPOGRUPPO <i>come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo [o nel rendiconto consolidato]</i>	CASISTICA NON PRESENTE
---	------------------------

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI allegato 4/4 paragrafo 2 punto 2)	% partecipazione del Comune di Arsiero	% partecip. pubblica	Considerazioni di rilevanza e in merito al consolidamento						
Consorzio di Polizia Locale "Alto Vicentino"	2,16	100	<p><u>RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.</u> -A totale partecipazione pubblica -Affidataria diretta di servizio pubblico (Servizio vigilanza)</p> <p><u>RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO: ente partecipato titolare di affidamento diretto da parte del Comune di Arsiero – componente del gruppo [allegato 4/4 paragrafo 3.1 lettera a)].</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale Attivo</th> <th>Patrimonio Netto</th> <th>Totale ricavi caratteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.269.659,53</td> <td>377.105,86</td> <td>3.718.389,10</td> </tr> </tbody> </table>	Totale Attivo	Patrimonio Netto	Totale ricavi caratteristici	2.269.659,53	377.105,86	3.718.389,10
Totale Attivo	Patrimonio Netto	Totale ricavi caratteristici							
2.269.659,53	377.105,86	3.718.389,10							
Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione	0,301%	100	<p><u>RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.</u> - A totale partecipazione pubblica, non è affidataria diretta di servizi pubblici locali.</p> <p><u>NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO:</u> <i>Irrilevanza : quota di partecipazione inferiore al 1% [allegato 4/4 paragrafo 3.1, lettera a) capoverso].</i></p>						
Consorzio B.I.M. Fiume Bacchiglione	5,85%	100	<p><u>RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.</u> - A totale partecipazione pubblica, non è affidataria diretta di servizi pubblici locali.</p> <p><u>NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO</u> <i>Trattasi di consorzio obbligatorio tra Comuni Previsto da legge nazionale che non tiene contabilità economica.</i></p>						
Consorzio C.E.V.	0,08%	100	<p><u>RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</u> - A totale partecipazione pubblica, non è affidataria diretta di servizi pubblici locali</p>						

			<u>NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO:</u> <i>Irrelevanza : quota di partecipazione inferiore al 1% [allegato 4/4 paragrafo 3.1, lettera a) capoverso].</i>						
SOCIETA' PARTECIPATE allegato 4/4 paragrafo 2 punto 3)	% partecipazione del Comune di Arsiero	% partecip. pubblica	Considerazioni di rilevanza e in merito al consolidamento						
Alto Vicentino Servizi S.p.A.	1,40%	100	<u>RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:</u> -A totale partecipazione pubblica -Affidataria di servizio pubblico (servizio idrico integrato); <u>RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO:</u> <i>Società titolare di affidamento diretto di servizio pubblico [allegato 4/4 paragrafo 3.1 lettera a)].</i> La partecipazione posseduta dal Comune di Arsiero risulta rilevante in quanto i parametri non sono inferiori alla soglia di irrilevanza del 10% riferita alla capo gruppo Comune di Arsiero <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale Attivo</th> <th>Patrimonio Netto</th> <th>Totale ricavi caratteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113.044.654,00</td> <td>21.139.245,00</td> <td>31.543.441,00</td> </tr> </tbody> </table>	Totale Attivo	Patrimonio Netto	Totale ricavi caratteristici	113.044.654,00	21.139.245,00	31.543.441,00
Totale Attivo	Patrimonio Netto	Totale ricavi caratteristici							
113.044.654,00	21.139.245,00	31.543.441,00							
Impianti Astico S.r.l.	4,66%	100	<u>NON RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.</u> - <i>A totale partecipazione pubblica, non è affidataria diretta di servizi pubblici locali. [allegato 4/4 paragrafo 2, punto 3.2 - art. 11 quinquies D.Lgs.118/2011]</i> <u>NON RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO</u>						
Alto Vicentino Ambiente S.r.l.	2,08%	100	<u>RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.</u> -A totale partecipazione pubblica -Affidataria diretta di servizio pubblico (Servizio raccolta e smaltimento rifiuti) <u>RIENTRA NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO:</u> <i>Società in House titolare di affidamento diretto da parte del Comune di Arsiero – componente del gruppo [allegato 4/4 paragrafo 3.1 lettera a)].</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totale Attivo</th> <th>Patrimonio Netto</th> <th>Totale ricavi caratteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47.438.587,00</td> <td>17.685.930,00</td> <td>25.678.498,00</td> </tr> </tbody> </table>	Totale Attivo	Patrimonio Netto	Totale ricavi caratteristici	47.438.587,00	17.685.930,00	25.678.498,00
Totale Attivo	Patrimonio Netto	Totale ricavi caratteristici							
47.438.587,00	17.685.930,00	25.678.498,00							

STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Arsiero”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato [allegato 4/4] sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
ENTE STRUMENTALI PARTECIPATI	Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino”
ENTE STRUMENTALI PARTECIPATI	Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione
ENTE STRUMENTALI PARTECIPATI	Consorzio B.I.M. Fiume Bacchiglione
ENTE STRUMENTALI PARTECIPATI	Consorzio CEV
SOCIETA' PARTECIPATE	Alto Vicentino Ambiente S.r.l.
SOCIETA' PARTECIPATE	Alto Vicentino Ambiente S.r.l.

STABILITO che i componenti del “Gruppo consolidato Comune di Arsiero”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato [allegato 4/4] sopra riportati, sono i seguenti:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
ENTE STRUMENTALI PARTECIPATI	Consorzio di Polizia Locale "Alto Vicentino"
SOCIETA' PARTECIPATE	Alto Vicentino Ambiente S.r.l.
SOCIETA' PARTECIPATE	Alto Vicentino Servizi S.p.A.

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini dell'art. 49 - 1° comma – del TUEL D.Lgs. N. 267/2000, espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) **Di individuare**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componente del "*Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Arsiero*", i seguenti enti e società partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
ENTE STRUMENTALI PARTECIPATI	Consorzio di Polizia Locale "Alto Vicentino"
ENTE STRUMENTALI PARTECIPATI	Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione
ENTE STRUMENTALI PARTECIPATI	Consorzio B.I.M. Fiume Bacchiglione
ENTE STRUMENTALI PARTECIPATI	Consorzio CEV
SOCIETA' PARTECIPATE	Alto Vicentino Ambiente S.r.l.
SOCIETA' PARTECIPATE	Alto Vicentino Ambiente S.r.l.

- 2) **Di individuare**, altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato, i componenti del "*Perimetro di Consolidamento del Comune di Arsiero*", oltre al Comune di Arsiero, in qualità di capogruppo, nei seguenti enti e società partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Metodo di consolidamento
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Consorzio di Polizia Locale "Alto Vicentino"	Proporzionale [2,16 %]
SOCIETA' PARTECIPATE	Alto Vicentino Ambiente S.r.l.	Proporzionale [2,08 %]
SOCIETA' PARTECIPATE	Alto Vicentino Servizi S.p.A.	Proporzionale [1,40 %]

- 3) **Di applicare** al consolidamento del bilancio degli organismi societari il cosiddetto metodo "proporzionale";
- 4) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale;
- 5) **Di dare atto** che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuale alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;

- 6) **Di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Arsiero, compresa la trasmissione del presente provvedimento agli organismi partecipati, enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento, ed al Revisore del conto del Comune di Arsiero;
- 7) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

PARERI art. 49 - 1° comma - D.Lgs. 18.08.2000, n°267

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Funzionario Responsabile
F.to Campana Manuela

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to OCCHINO TIZIANA

IL SEGRETARIO
F.to Vizzi Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 gg. e contestualmente viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 267/2000.

Arsiero, li 10-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vizzi Carmela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Arsiero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vizzi Carmela

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Arsiero, li _____

Il Funzionario incaricato
Bellan Laura